

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE		PAG.	PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1232	TOZZI CONDIVI	1234
Inversione dell'ordine del giorno:		NAPOLITANO FRANCESCO	1234
PRESIDENTE	1232	JACOMETTI	1234
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1234
Disciplina della posizione di comando del personale dipendente dagli Uffici già operanti nel settore alimentare in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. (2896)	1232	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1232	Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306);	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1232	CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);	
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1232	VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136)	1235
Estensione alle Associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218. (2514)	1233	PRESIDENTE	1235, 1241, 1242, 1243
PRESIDENTE	1233	BUBBIO	1235, 1237
GIRAUDO, <i>Relatore</i>	1233	CORBI	1235, 1242
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1233	GIANQUINTO	1235, 1237, 1238, 1242, 1243
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243
NAPOLITANO FRANCESCO: Conferimento dei posti di commesso di dogana. (2917)	1233	DOMINEDÒ	1237, 1239
PRESIDENTE	1233, 1234	FERRI	1238, 1239, 1240, 1241, 1242
BUBBIO, <i>Relatore</i>	1233	LUCIFREDI	1239, 1242
		JACOMETTI	1240
		GASPARI, <i>Relatore</i>	1240
		MANZINI	1241
		SCHIAVETTI	1241, 1242, 1243
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1243

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Antoniozzi e Lombardi Ruggero.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito e successivamente i disegni di legge numeri 2896 e 2514 e la proposta di legge n. 2917, per passare poi all'esame del disegno di legge n. 2306.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della posizione di comando del personale dipendente dagli Uffici già operanti nel settore alimentare in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. (2896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della posizione di comando del personale dipendente dagli uffici già operanti nel settore alimentare in servizio presso le amministrazioni dello Stato ».

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1945 furono soppressi e messi in liquidazione gli uffici che, nel periodo bellico, avevano operato nel settore alimentare quali organi esecutivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

A seguito delle operazioni di liquidazione, col graduale esaurirsi dei relativi ricambi e la chiusura di alcune gestioni, le cui attività e passività residue vennero trasferite all'U.C.E.F.A.P. (Ufficio distribuzione cereali, farine e paste) per la trattazione e stralcio delle relative pratiche, il personale, inizialmente ammontante a 1.035 unità, si è ridotto a soli 70 elementi utilizzati, prima, presso l'U.C.E.F.A.P. e, quindi, a domanda, presso le amministrazioni del Ministero dell'agricol-

tura e delle foreste e dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Ora, poiché tale utilizzazione ha avuto luogo ovviamente in via di fatto, tanto che gli oneri per il personale sono ancor oggi a carico dell'U.C.E.F.A.P., si presenta indifferibile la necessità di disciplinare la posizione di comando del personale interessato. È stato, quindi, predisposto il presente disegno di legge, che pone a carico delle amministrazioni interessate, sotto forma di rimborso, gli oneri relativi al personale in parola, a partire dal prossimo esercizio finanziario.

Come il presidente ha annunciato, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento ed io stesso, quale relatore, raccomando alla Commissione l'accoglimento del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiara chiusa.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il personale degli uffici, già operanti nel settore alimentare e posti in liquidazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, che trovasi o verrà a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, è considerato distaccato nella posizione di « comando », conservando lo stato giuridico e il trattamento economico che gli compete come dipendente dagli organismi in parola.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, nonché di accantonamento per indennità di liquidazione del personale indicato nel precedente articolo, sarà rimborsato alla gestione liquidatoria dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap), cui sono devolute le attività e passività residue di gestione degli altri organismi, e farà carico sui fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dalle singole Amministrazioni interessate.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in sessanta milioni annui, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione alle Associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218. (2514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218 ».

Il relatore, onorevole Giraud, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIRAUDO, *Relatore*. Le Associazioni agrarie sono enti che, tradizionalmente, hanno avuto un carattere pubblico e gestiscono beni in consorzio. Quando esse acquistano degli immobili, in base alle leggi in vigore, devono provocare un decreto di autorizzazione del Capo dello Stato, previo parere del Consiglio di Stato.

Una procedura, quindi, lunghissima e, spesso, anche dannosa, perché il privato non può attendere tutto il tempo che è richiesto per lo svolgimento della procedura per cui, normalmente, prima che sia perfezionata, vende l'immobile ad altri acquirenti.

Il disegno di legge propone, in armonia con quanto dispone la legge 21 giugno 1896, n. 218, in relazione all'acquisto di beni da parte di provincie, comuni e istituzioni di beneficenza, di demandare ai prefetti il rilascio dell'autorizzazione e, anziché al Consiglio di Stato, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il parere preventivo. Questa Commissione, che è fautrice del decentramento, non dovrebbe aver difficoltà nell'accogliere questo disegno di legge, al quale, dò il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuna chiede di parlare la dichiaro chiusa.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, metterò successivamente in votazione.

ART. 1.

Alle Associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento 26 luglio 1896, n. 361, sulla competenza dei prefetti ad autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.

(È approvato).

ART. 2.

I provvedimenti prefettizi di autorizzazione sono adottati previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Napolitano Francesco: Conferimento dei posti di commesso di dogana. (2917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Napolitano Francesco: « Conferimento dei posti di commesso di dogana ».

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha dato parere favorevole.

Il relatore onorevole Bubbio ha facoltà di svolgere la relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Le tabelle dei dipendenti dall'amministrazione delle dogane, di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, contengono, al quadro 68 B, 800 posti di commesso, facenti parte del personale ausiliario. Detti posti debbono essere conferiti, a sensi del regio decreto legislativo 17 marzo 1938, n. 267, esclusivamente agli appuntati ed alle guardie di finanza presenti al corpo, aventi non più di 35 anni di età con un servizio dai 10 ai 15 anni.

Dal 1950, in poi, queste nomine non hanno più avuto attuazione, in quanto i posti che si rendono annualmente vacanti nel relativo ruolo sono assegnati ad altre persone in dipendenza delle seguenti disposizioni: *a*) quelle previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati e degli invalidi di guerra (45 per cento dei posti di organico), *b*) quelle previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, in favore degli elementi provenienti dal personale non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 (assorbimento dei posti vacanti); *c*) quelle previste dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, nei casi di passaggio dal ruolo del personale ausiliario a quello della carriera esecutiva (vacanze obbligatorie dei posti); *d*) quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e confermate dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; in favore del personale ausiliario dei ruoli aggiunti (assorbimento di un terzo dei posti disponibili).

Giustamente, l'onorevole Napolitano Francesco, proponente, ha fatto rilevare il grave pregiudizio che, in tal modo, è stato apportato alla categoria, perché, praticamente si è impedito ai predetti militari, appuntati e guardie di finanza di trovare una decorosa sistemazione al momento del passaggio dello stato militare a quello civile; non va sottovalutato, anche, il danno che l'amministrazione finanziaria delle dogane ne ha risentito per il fatto che, a causa di queste riserve di posti è venuta meno la possibilità di avvalersi di dipendenti specificamente competenti ed idonei al servizio.

La proposta di legge Napolitano tende a sbloccare questa situazione che ha privato i militari del diritto di partecipare al conferimento dei posti di commesso, oggi, completamente riservati ad altre categorie per effetto delle disposizioni di legge che ho ricordato e, a tale scopo, propone che le riserve siano ridotte a non oltre la metà dei posti disponibili.

Le categorie, che godono delle attuali riserve, si vedrebbero ridotto il numero dei posti in misura proporzionale per ciascuna categoria.

È da notare, in proposito, che già esiste una norma simile per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto nello stesso decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16 all'articolo 5, confermato dall'articolo 5 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, relativo alla riserva dei posti.

Infine, viene proposto, con la legge in esame, la eliminazione dei limiti massimi di età e di servizio in modo da estendere la possibilità di tale nomina ad un maggior numero di militari e, ciò, anche in considerazione del fatto che le guardie di finanza conseguono, per lo più, il grado di appuntato dopo venti anni di servizio e sono posti in congedo al 48° anno di servizio.

Il relatore si dichiara favorevole alla proposta di legge e ne propone l'accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Desidero un chiarimento. Leggendo la relazione del presentatore della proposta di legge ed ascoltando la relazione dell'onorevole Bubbio, mi pare di non poter essere d'accordo sulla abolizione dei limiti di età, perché non approvo che un pensionato, appuntato o finanziere semplice, che abbia 50, 55 o 60 anni, possa essere assunto al posto di commesso di dogana.

NAPOLITANO FRANCESCO. Ma i finanzieri vanno in pensione a 40 anni e gli appuntati a 48. E, siccome, sono ammessi al concorso, per i posti di commesso di dogana, soltanto quelli in servizio, il limite massimo può essere di 48 anni per gli appuntati e di 40 anni per i finanzieri.

JACOMETTI. Anche nel primo comma dell'articolo unico è stabilita espressamente la condizione che siano « presenti al corpo ».

TOZZI CONDIVI. Sono soddisfatto di questi chiarimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. La proposta di legge consta del seguente articolo unico, del quale do lettura:

« I posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane sono conferiti agli appuntati della guardia di finanza ed ai finanzieri presenti al Corpo, aventi non meno di 10 anni di servizio, con le norme fissate dalle disposizioni in vigore.

Le riserve di posti previste da altre leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti di commesso da conferire a norma del comma precedente.

Se in relazione a tale limite si impone una riduzione dei posti riservati alle predette particolari categorie di cittadini, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna di queste categorie.

I posti di commesso che dovessero rimanere scoperti per mancanza o insufficienza di aspiranti appuntati o finanziari e di aspiranti aventi diritto a speciali riserve, sono conferiti con le modalità fissate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dall'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, trattandosi di un articolo unico, la proposta di legge verrà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518); dei deputati Viviani Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge seguenti: disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche », della proposta di legge d'iniziativa del deputato Viviani Luciana. « Regolamento della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa ».

BUBBIO. Faccio ora una dichiarazione da inserire a verbale dato che, nella precedente riunione l'onorevole Presidente mi aveva pregato di rimandarla alla seduta odierna.

La mia dichiarazione è brevissima e suona rettifica ai rilievi dell'onorevole Corbi che, mettendo in un blocco unico i sottosegretari dello spettacolo che mi hanno preceduto e susseguito nel duro ufficio, ha affermato che tutti avrebbero dimostrato spirito reazionario nell'esplicazione della revisione teatrale e cinematografica.

Lascio ai miei colleghi, già sottosegretari, la loro difesa, di cui non hanno certo bisogno: a me basta rilevare come l'onorevole Corbi abbia manifestamente contraddetto quanto aveva già affermato, là dove ha avuto parole di lode al mio comportamento in alcuni notissimi casi, nei quali avevo reagito contro le richieste di proibizione di alcuni spettacoli dando parere favorevole alle programmazioni stesse.

Aggiungo che il fatto stesso delle aspre critiche elargitemi da parte di certa stampa e di certi circoli, per la larghezza di vedute che avevo dimostrata nell'adempimento delle mie funzioni, dimostrano irrefutabilmente che il mio spirito era, tutt'altro, che fazioso ed oscurantista, come l'onorevole Corbi ha creduto di affermare.

Posso, in coscienza, affermare che la mia azione è sempre stata condotta non soltanto con rispetto delle norme, ma soprattutto con l'osservanza delle regole essenziali del buon costume, che ho voluto salvaguardare al di sopra delle critiche delle avverse parti.

CORBI. Questa dichiarazione, in verità, suona condanna per i suoi colleghi !

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, iniziata nella seduta precedente.

I colleghi ricordano che sono stati presentati degli emendamenti. Uno, sostitutivo, a firma dell'onorevole Agrimi, suona così: « Sono contrari al buon costume scene e soggetti che vilipendano il sentimento religioso, la pubblica moralità, la decenza, la nazione e le pubbliche istituzioni o che possano turbare l'ordine pubblico ». L'emendamento era stato, originariamente, presentato in una forma leggermente diversa ma, poi, sono state apportate delle modifiche di forma, a seguito della discussione che si è svolta nella passata seduta.

Un altro emendamento è stato presentato dagli onorevoli Jacometti, Corbi, Schiavetti, Capacchione e altri. Esso dice: « Al primo comma dell'articolo 2 sopprimere le parole: « e all'ordine pubblico o che offendano la Nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni ».

Un secondo emendamento degli stessi proponenti dice: « Sopprimere l'intero secondo comma dell'articolo 2 ».

GIANQUINTO. Vorrei tentare uno sforzo per raccogliere le fila di questo interessante dibattito, perché ritengo che sia il momento, per ciascuno di noi, di assumere le proprie responsabilità.

Parto da un punto pacifico: noi stiamo esaminando un disegno di legge che rappresenta la pratica attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, soprattutto nell'ultimo comma. Quindi, prima di ogni altra cosa, cerchiamo di renderci conto del contenuto di questo articolo per vedere, poi, se l'articolo 2 del disegno di legge e l'emendamento presentato dall'onorevole Agrimi siano conformi alla lettera ed allo spirito della norma costituzionale.

E pacifico, anche, che il costituente non ha edificato dal nulla l'articolo 21. Tutta la ma-

teria relativa alla censura sui film e sugli spettacoli teatrali era regolata, già da decenni, da un complesso di norme giuridiche che creavano un vero ordinamento specifico: dobbiamo quindi, stabilire se il costituente abbia recepito nella Costituzione queste norme in tutto o in parte, o se le abbia modificate.

Vediamo in che consiste questo ordinamento basta richiamare il regio decreto 22 aprile 1920, n. 531, in quanto le altre leggi successive sono soltanto una estensione delle fattispecie previste in quel decreto. Ora, il decreto del 1920, stabiliva che il nulla-osta per la rappresentazione in pubblico delle pellicole non poteva essere concesso quando venivano riprodotte scene, fatti e soggetti offensivi del pudore, della morale, del buon costume, della pubblica decenza; di scene fatti o soggetti contrari alla reputazione o al decoro nazionale o all'ordine pubblico, ovvevo che potessero turbare i buoni rapporti internazionali, scene, fatti o soggetti offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni o della autorità, dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, del regio esercito e della regia armata; di scene, fatti o soggetti truci, ripugnanti o riproducenti episodi di crudeltà anche se in danno di animali; suicidi, delitti impressionanti, operazioni chirurgiche o fenomeni medianici e, in genere, fatti scene o soggetti che potessero essere scuola o incentivo al delitto.

Le altre leggi estendono, specialmente nel campo politico, la materia del controllo.

Questo ordinamento costituiva una vera e propria censura, cioè un controllo preventivo non soltanto nel campo del buon costume, ma anche nel campo politico. Era un sistema che si fondava sulla prevalenza della prevenzione di fronte alla repressione.

Che cosa ha fatto il costituente? Con la norma dell'articolo 21 ha rovesciato questo sistema, escludendo ogni controllo nel campo della politica e delle manifestazioni del pensiero. Infatti, nel primo comma del citato articolo, il costituente ha stabilito che: « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». È chiaro che coloro i quali esercitano questo diritto, se commettono un delitto, sono soggetti alla repressione penale. Pertanto il concetto fondamentale, voluto dal costituente non è più la prevenzione, ma la repressione.

Il costituente, però, non ha escluso del tutto la prevenzione, ma l'ha limitata al campo del buon costume, stabilendo, nell'ultimo comma dell'articolo 21: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le

altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». Su questo non può esserci dubbio, proprio perché, quando si discusse l'articolo 21, c'era già un corpo di leggi che stabiliva la censura anche su materie non pertinenti al buon costume, ed il controllo era esteso a tutte le forme ed espressioni del pensiero umano. Ne consegue che se il costituente ha stabilito la censura soltanto nel campo del buon costume, lo ha fatto perché chiaramente ha escluso qualsiasi forma di tutela preventiva sulle materie che esulano dal buon costume. E, del resto, se non avesse legiferato in questo modo, avrebbe violato o contraddetto il primo comma dello stesso articolo 21.

Ora, col disegno di legge in esame, il Governo non solo non rispetta l'articolo 21, ma lo viola apertamente. Questo non è l'unico episodio del genere, ma rappresenta la conferma di un costante indirizzo politico che si è già verificato in occasione di altre leggi.

Nella relazione al disegno di legge, di cui ci stiamo occupando, si constata come il Governo abbia inteso riassumere in una formula unica tutti i casi previsti dalle norme esistenti al momento dell'intervento del costituente. Dice infatti la relazione governativa:

« Alla minuta casistica contenuta nel regio decreto del 1923 e nell'articolo 126 del regolamento di pubblica sicurezza, il presente disegno di legge ha sostituito una disposizione più semplice, in virtù della quale il diniego del nulla osta è circoscritto ai film o lavori teatrali in cui siano riprodotti soggetti o scene contrari al buon costume, o all'ordine pubblico, che offendano la Nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni o che, limitatamente al nulla osta per l'esportazione, siano tali da turbare i rapporti internazionali (articolo 2) ».

Si sottolinea, quindi, che con l'articolo 2, si sono riprodotte, in una forma più semplice, le norme relative alla censura, esistenti prima del 1947. Quale conferma più patente della volontà del Governo di violare l'articolo 21 della Costituzione?

La relazione continua.

« L'ambito del controllo preventivo è stato in tal modo limitato, oltre che alla tutela del buon costume (espressamente prescritta dall'articolo 21 ultimo capoverso della Costituzione) alla salvaguardia di quei beni essenziali che costituiscono il fondamento stesso della compagine sociale, e di quelle istituzioni che assicurano l'equilibrato svolgimento della vita di una comunità ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

Il Governo, quindi, confessa che, nella formulazione del disegno di legge, ho voluto deliberatamente andare oltre i limiti previsti dall'articolo 21 della Costituzione.

Da ciò, non solo la necessità, ma l'obbligo nostro di ricondurre il disegno di legge nei limiti della Costituzione. Noi non siamo liberi di legiferare come vogliamo, ma siamo sottoposti ai limiti fissati dalla carta fondamentale dello Stato.

L'emendamento Agrimi non fa altro che reintrodurre per la finestra ciò che si era cacciato dalla porta; infatti, dà al buon costume una interpretazione che riporta tutte le ipotesi di controllo politico e di controllo in generale delle manifestazioni del pensiero umano, che il costituente aveva voluto escludere.

Che cosa è il buon costume? Credo sia difficile stabilirlo. Quindi, dobbiamo astenerci dall'indicare, in una norma di legge, che cosa sia da intendersi per buon costume. Ma si può cercare di capire che cosa abbia voluto dire il costituente quando ha statuito il divieto per le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Secondo me ha inteso tutelare la dignità, il pudore dello spettatore, cioè ha voluto evitare allo spettatore una situazione di disagio morale nell'assistere ad una rappresentazione di determinati fatti. Per esempio, non potrebbe essere vietato un film che in tutto o in parte avesse come tema la violenza carnale, l'adulterio, l'incesto, la vita delle case chiuse, ma dovrebbe essere vietato il fatto della rappresentazione di specifiche scene. In tema di violenza carnale, è chiaro che offenderebbe il buon costume ed il pudore dello spettatore la rappresentazione delle singole fasi della violenza carnale; parlando di case chiuse, offenderebbe ugualmente il buon costume ed il pudore la rappresentazione palese di ciò che si fa nelle case chiuse. Sono scene, che bisogna più intuire che vedere. Il costituente ha voluto prevenire la possibilità di rappresentazioni di scene di questo genere e ha, perciò, preveduto una forma di controllo. Per il resto si affida alla repressione penale, nel senso che, se ci sono degli individui che, con il film, incorrono in delitti ne rispondono in sede penale.

Invece, con l'articolo 2 del disegno di legge e con l'emendamento Agrimi si vogliono introdurre delle ipotesi di controllo politico che sono nettamente escluse dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 21 della Costituzione. Ecco, perché, noi chiediamo che la portata dell'articolo 2 sia limitata solo alla prima parte dove

si vietano scene e soggetti contrari al buon costume, escludendo tutte le altre ipotesi.

Oltre tutto, sarebbe estremamente grave affidare ad una commissione amministrativa il potere di controllo sulle manifestazioni del pensiero umano, poiché non ci sarebbe nessuna garanzia di contraddittorio.

BUBBIO. C'è l'appello.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Il provvedimento negativo deve essere anche motivato.

GIANQUINTO. L'appello si svolge nella forma del giudizio del primo grado, senza garanzie d'alcun genere in quanto si persiste nell'emettere un giudicato *inaudita altera pars*.

Noi siamo pronti a concordare delle modifiche al testo della legge, ma siamo intransigenti sull'introduzione di ipotesi che non riguardino il buon costume e, se non si arrivasse ad un accordo su questo punto, dato che la situazione è di una gravità estrema, perché si tratta di legiferare secondo la Costituzione o contro i dettami della stessa, noi siamo decisi a portare il dibattito in Aula.

DOMINEDÒ. L'impostazione dell'onorevole Gianquinto è ineccepibile. Noi dobbiamo applicare la Costituzione e, per applicarla, abbiamo il dovere di interpretarla, proprio per camminare nel binario tracciato dalla Costituzione, e per fare questo sono le dimensioni del binario che vanno commisurate, cioè la portata della norma costituzionale.

Quello, però, che non concepisco, è che in partenza la norma costituzionale venga intesa in senso restrittivo. C'è un dissenso metodologico...

GIANQUINTO. Si tratta di una norma eccezionale e deve perciò essere interpretata in senso restrittivo.

DOMINEDÒ. È vero che l'ultimo comma dell'articolo 21 contiene una eccezione, ma non è una eccezione il richiamo al buon costume. Questo mi pare determinante. Io sono d'accordo che l'eccezione sia intesa restrittivamente, come tutto quanto limita un principio, ma non sono d'accordo sul punto di intendere restrittivamente il concetto che qui ci interessa: quello di buon costume. Noi non siamo autorizzati a interpretare la frase « buon costume » in senso restrittivo, *a priori*, né estensivamente, ma solo in senso dichiarativo. Dobbiamo cogliere la vera *mens legis*, che qui è la *mens* della Costituzione.

L'argomentazione dell'onorevole Gianquinto, desunta dalle norme particolari del decreto del 1920, è capovolgibile. Ogni volta che il termine di buon costume sta vicino ad altri termini, ad altre nozioni, ad altri con-

cetti, evidentemente la accezione di buon costume è limitata proprio dalla menzione degli altri concetti ad esso affiancati. Per esempio; il concetto civilistico di buon costume è certo più ristretto di quello costituzionale, il concetto penalistico è più ristretto di quello costituzionale, il concetto amministrativo è più ristretto di quello costituzionale. Ora, vorrei sapere se è concepibile che noi si fissi un concetto costituzionale di buon costume, certamente sovrastante ai singoli concetti quale quello civilistico, dove il buon costume è affiancato all'ordine pubblico e per ciò stesso è inteso in senso restrittivo, in quanto è delimitato ad un altro concetto che, standogli vicino, necessariamente viene ad occupare una certa area; come quello privatistico, che è ultra circoscritto; come quello penalistico, che è parimenti ben delimitato. Invece, in sede costituzionale, ci troviamo dinanzi a una terminologia generale, unitaria e sintetica, che esclude altre aree e ciò secondo un principio metodologico, poiché l'articolo 21 va visto anche in relazione all'articolo 19 e a tutte le altre disposizioni della Costituzione che riguardano il buon costume. La Costituzione è coerente a se stessa ed è armoniosa nell'accettare, vuoi in tema di stampa, vuoi in materia di manifestazioni religiose, un criterio unitario di buon costume e, per ciò stesso sintetico.

Credo che queste considerazioni abbiano il loro valore. In altre parole ci troviamo dinanzi a un concetto generale, cioè al *genus* che, in sede di legge ordinaria va specificato.

La Costituzione ci indica un concetto generale, attraverso la lettera (articolo 19 in correlazione all'articolo 21), che si differenzia da tutte le altre terminologie usate in sede di leggi speciali, siano esse civili, penali o amministrative.

Se è esatto che non può esistere un concetto generale al di sopra dei concetti speciali adoperati nei singoli rami dell'ordinamento, è ben vero che qui c'è un concetto generale che, in quanto costituzionale, tocca tutto l'ordinamento. Nostro compito è di specificarlo in sede di legge speciale.

C'è un passo dei lavori preparatori, in cui ci si riporta ai *boni mores*, poiché, parlando di buon costume, lo si concepisce come qualche cosa che esprime, in un certo senso, i valori morali ed etici della vita associata. Faccio riserva di dare lettura di questo passo dei lavori preparatori, che sostiene l'interpretazione logica e sistematica che, fin qui, ho tentato di esporre.

La legge va fatta tenendo conto di questo concetto. Io riconosco in tutte lettere che il

testo governativo non è felice poiché, riprendendo il termine di buon costume, che è il *genus*, e aggiungendovi altre cose, come l'ordine pubblico, le istituzioni, la nazione e via di seguito, può far sorgere una autentica e legittima perplessità. Infatti, se è quello il *genus*, come si fa ad aggiungervi una serie di altri concetti? Allora non siamo più di fronte ad un concetto generale, se c'è la necessità di aggiungervi tutta una serie di specificazioni, ci contraddiciamo perciò nel momento stesso che lo applichiamo.

Quindi non parlerei di buon costume in senso esplicito, perché questo è un concetto sovrastante, che va applicato nei vari aspetti in cui deve essere snodato, cioè nell'affermazione dei valori morali ed etici della vita associata, che investono il buon costume come *boni mores*.

Credo, perciò, che dal punto di vista della tecnica legislativa l'articolo 2 vada cambiato come formula.

Modo di applicazione: io non ho nessuna difficoltà di condividere l'emendamento Agrimi, anzi, nella sostanza lo condivido pienamente. Però non so se non convenga eliminare la formula « agli effetti della presente legge », perché non procediamo sempre interpretando il concetto generale ai fini di ogni singola legge e, così, confermiamo il contenuto e la forza evolutiva del provvedimento. Propongo, quindi, il seguente emendamento sostitutivo, che porta la firma anche dell'onorevole Manzini, col quale l'ho concordato: « Alle parole " soggetti e scene contrari al buon costume e all'ordine pubblico o che offendano la nazione, il sentimento religioso e le pubbliche istituzioni " sostituire le altre: " soggetti e scene che offendano il senso morale, la fede religiosa, l'ordine pubblico e il sentimento patrio ».

Mi sembra che questi rappresentino dei valori morali essenziali di vita associata, rientranti nella nozione generale del precetto costituzionale, che noi, applicandolo e rispettandolo, dobbiamo snodare in sede legislativa.

GIANQUINTO. Io vorrei chiedere come spiega l'onorevole Dominedò il passo della relazione governativa in cui si parla espressamente di estensione del controllo preventivo oltre i limiti dell'articolo 21 della Costituzione.

FERRI. Questa discussione si sta ormai prolungando da un notevole numero di sedute. Dobbiamo tutti compiacerci del tono elevato che è stato dato alla discussione, in quanto dimostra che ciascuno sente l'importanza e la delicatezza della materia.

Però, è chiaro che a un certo punto bisogna arrivare alle conclusioni. Diamo atto all'onorevole Gianquinto di essere stato estremamente chiaro nel dichiarare che, su quella che a nostro avviso è l'osservanza del precetto costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 21, cioè della limitazione della censura o — se meglio ci piace così chiamarla — del controllo preventivo, non possiamo accettare nessuna deroga e nessuna estensione a ciò che non sia buon costume. Il mio gruppo ha già espresso, in numerosi interventi, analogo convincimento ed ha, anche, presentato nella precedente seduta, a firma dell'onorevole Jacometti e di altri colleghi, l'emendamento soppressivo delle voci aggiunte nel testo del Governo, alla locuzione « buon costume ».

C'è stato un emendamento Agrimi e c'è ora un emendamento Dominèdò. Quale è la sostanza dei due emendamenti? Quella di cambiare la forma, lasciando invariata la sostanza. Cioè, mentre il testo governativo aggiunge delle enunciazioni al termine « buon costume », gli emendamenti Agrimi e Dominèdò capovolgono la situazione ed affermano che il buon costume è un *genus* per cui tutte le altre elencazioni sono una semplice amplificazione o una specificazione, che rientra nel *genus* « buon costume ».

A questo scopo l'onorevole Dominèdò ha poco fa dissertato su un concetto costituzionalistico del termine « buon costume » che sarebbe, se non diverso, certamente più ampio del buon costume civilistico, penalistico, amministrativistico. Io, francamente, confesso di di essere molto perplesso di fronte a questa enunciazione, per quanto autorevole sia la fonte da cui proviene, in quanto non so come si possa sostenere un concetto costituzionalistico di buon costume, più ampio o diverso dagli altri.

Ma, anche se volessimo accogliere una simile tesi, dovremmo sempre guardare negli articoli della Costituzione e nei lavori preparatori della stessa, per trovare gli elementi che delimitano questo presunto concetto squisitamente, per non dire esclusivamente, costituzionalistico di buon costume. Ora, per quanto riguarda la discussione in Assemblea ed i lavori preparatori sull'articolo 21, già sono state riportate da vari colleghi numerose citazioni, per cui noi restiamo dell'avviso che quando si parlò di buon costume, a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 21, i costituenti intendevano riferirsi a « buon costume » essenzialmente nel senso penale della parola. Mi occuperò, poi, del codice penale dove si parla di buon costume e vengono fatte le re-

lative esemplificazioni; ma nella stessa costituzione, appena due articoli prima dell'articolo 21 c'è un altro richiamo al buon costume. Infatti l'articolo 19 recita: « Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ».

Allora, secondo l'onorevole Dominèdò, anche in questo caso il « buon costume » sarebbe un buon costume costituzionalistico più ampio. Eppure, se vediamo i lavori preparatori, constatiamo non esserci dubbio...

DOMINÈDÒ. È lo spirito della Costituzione che bisogna tenere presente, più che i lavori preparatori.

FERRI. ... che anche l'articolo 19, vietando i riti contrari al buon costume, intese circoscrivere il divieto ai riti pornografici. Si parlò infatti di nudismo, di eviratori e via di seguito. Questo ci dicono gli interventi dei deputati alla Costituente. I colleghi che fecero parte alla Costituente ricordano come il progetto prevedesse la dizione: « contrari al buon costume e all'ordine pubblico »; ma la locuzione « ordine pubblico », venne tolta per condizionare il concetto di buon costume a un significato che non può essere altro che quello del codice penale.

LUCIFREDI. Facciamo l'ipotesi di un rito religioso le cui manifestazioni siano esclusivamente improntate al dileggio di altri culti. Secondo lei, questa ipotesi, rientrerebbe oppure no nel divieto dell'articolo 19?

FERRI. Non rientrerebbe, ma è perseguibile penalmente, perché c'è il vilipendio.

LUCIFREDI. È un'opinione rispettabile, ma non sono convinto.

FERRI. Ogni estrinsecazione di quel rito, da lei supposto, onorevole Lucifredi, in quanto costituisca vilipendio della religione cattolica, o di altre religioni costituisce di per sé un reato. Quindi è vietata e perseguibile penalmente.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ma noi dobbiamo parlare di prevenzione e non di repressione.

FERRI. È questo che stiamo sostenendo fin dal principio della nostra discussione. La nostra Costituzione, eccezionalmente, ha ammesso una forma di prevenzione sulle manifestazioni che offendono il buon costume; ma tutti i lavori preparatori della Costituzione ci dicono in che senso vada inteso il buon costume. Le altre manifestazioni che costitui-

scono reato, saranno perseguite con la repressione.

Quindi, su questo punto, ci pare evidente che la maggioranza, nonostante tutti gli sforzi, si sia resa conto che la dizione del testo del Governo viene a essere, anche nella sua enunciazione letterale, contraria all'articolo 21 della Costituzione e che la stessa relazione — l'onorevole Gaspari nel suo intervento di relatore è stato costretto a consigliare di mettere da parte la relazione, perché si rendeva conto che portava acqua al mulino della opposizione — convalida questa nostra opinione.

Allora a che cosa è ricorsa la maggioranza? Ad una modifica formale, rendendosi conto che l'articolo 21 parla soltanto di buon costume, e che quindi, una legge che affianchi alla violazione del buon costume altre ipotesi, evidentemente va al di là della forma costituzione. È ricorsa, così, alla tesi che le altre ipotesi contemplate nel disegno di legge siano una specificazione di buon costume, proponendo, quindi, di modificare il testo nel senso di dire invece di « buon costume e... », « buon costume, cioè... ». Così rientra attraverso la finestra quello che si caccia fuori dalla porta.

Noi siamo sinceramente convinti che questo la Costituzione non lo ha voluto dire. Ormai, diventa superfluo aggiungere altri argomenti. Ricordo un commento alla Costituzione di tre magistrati, pubblicato nel 1949 con prefazione di Pietro Calamandrei, il quale conferma che nell'articolo 21 della Costituzione ci si voleva riferire a quello che il codice penale comprende nel titolo: « Dei delitti contro la morale pubblica e il buon costume » e, particolarmente, nel capo II « Delle offese al pudore e all'onore sessuale ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Perché dobbiamo prendere a parametro il codice penale, quando questo articolo 21 della Costituzione sta sotto il titolo « Rapporti civili. »? Sarebbe più logico prendere a parametro il buon costume civile? Quindi il buon costume non si deve intendere solo in senso penalistico, ma anche in senso civilistico.

FERRI. Ma dove troviamo la norma che definisca il buon costume in senso civilistico? Voi avete, poco fa, sostenuto che c'è un concetto costituzionalistico di buon costume. Io ho premesso che non mi persuade questa distinzione e ho aggiunto: anche se la volessimo accettare, tuttavia questo « buon costume costituzionalistico » non potremmo costruirlo, oggi, come ci fa comodo, ma ricrearlo secondo lo spirito della Costituzione. E mi sono riportato all'articolo 19.

Ora, voi state negando ogni valore ai lavori preparatori ed alla discussione della Costituzione, i quali ci dicono come nella Costituzione, sia all'articolo 19 sia all'articolo 21, si parli di buon costume riferendosi soltanto a quei criteri che ho indicati a titolo esemplificativo. Non ho detto che il codice penale vada preso alla lettera. Quantunque, se ci volessimo sforzare di andare più in là e se volessimo affermare che bisogna attenersi al codice penale, avremmo valide ragioni per sostenerlo, in quanto, l'articolo 21, nello stabilire una eccezione al principio di libertà delle manifestazioni del pensiero, limita questa eccezione ad una sola ipotesi di controllo preventivo, alla ipotesi cioè che si tratti di pubblicazione a stampa, spettacoli e altre manifestazioni contrarie al buon costume. Secondo il vostro concetto c'entrerebbe tutto: buon costume amministrativo, buon costume civile, buon costume penale e via di seguito. Ma in questo modo l'ultimo comma annullerebbe tutti i commi precedenti, perché ogni manifestazione esterna del pensiero sarebbe sottoposta a un controllo preventivo eccezionale. Invece, per stabilire quale è il buon costume che, ai fini sociali, il costituente ha ritenuto meritevole non solo di repressione, ma anche di controllo preventivo, il parametro più vicino non può trovarsi altro che nel codice penale.

Infatti, tutti i lavori preparatori, tutta la discussione in aula, parlano di buon costume esclusivamente nel senso di vietare preventivamente ogni pornografia, ogni turpitudine cioè nello specifico aspetto previsto dal codice penale. Tale verità incontrovertibile non può essere negata e su questo non siamo disposti a violare la Costituzione, sia pure se si cerca di mascherare tale violazione con un artificio formale.

Pertanto, se la maggioranza sarà contraria ai nostri emendamenti, dovremo ricorrere al mezzo che il Regolamento ci consente, quello di chiedere il trasferimento della discussione in aula.

JACOMETTI. Il gruppo della democrazia cristiana vuole modificare il testo dell'articolo 2 perché nella sua formulazione è contrario alla Costituzione; ma gli emendamenti che propone nella sostanza sono identici all'articolo originale. Allora, io mi domando, come mai la stessa cosa, detta in un modo è contraria alla Costituzione, e poi, detta in un altro modo non è più contraria?

GASPARI, *Relatore*. Il testo dell'originale articolo 2 non è felice, ma non è contrario alla Costituzione.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni categoriche dell'onorevole Gianquinto e dell'onorevole Ferri, vorrei sentire che cosa ne pensa il Governo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'onorevole Gianquinto e l'onorevole Ferri hanno detto che, se la Commissione si pronuncerà favorevolmente all'emendamento Agrimi o all'emendamento Dominedò, chiederanno il rinvio della discussione in aula. D'altra parte, a nome del Governo, dichiaro che, se non passasse l'articolo 2 del testo governativo, sarei io stesso a chiedere il rinvio in aula. Perciò, in queste condizioni, mi sembra che sia tempo guadagnato andare senz'altro in aula!

MANZINI. Vorrei rivolgere un ultimo appello ai colleghi. Mi pare che vada tenuto conto della funzione particolare della rappresentazione cinematografica a cui si applicano questi concetti che desumiamo dalla Costituzione. Siamo in materia di mezzi di diffusione ed il cinematografo è estremamente diffusibile.

Quindi, il concetto dell'onorevole Gianquinto, che la Costituzione avrebbe eliminato il concetto di prevenzione, per sostituirlo con quello di repressione, non avrebbe efficacia alcuna di fronte a un mezzo estremamente diffusivo, che ha una ripercussione immediata. Il danno che produrrebbe non sarebbe sanato dalla funzione educativa che dovrebbe avere la repressione.

Inoltre, ci sono delle situazioni nel cinematografo, che non rientrano nelle fattispecie penali e che, tuttavia, non sono ammissibili per il bene pubblico. Per esempio, un film ove fosse rappresentato analiticamente un furto con scasso (come è stato fatto recentemente, con una rappresentazione perfetta della tecnica), non potrebbe essere perseguito neppure come fatto penale, malgrado i deleteri effetti che produce ed alimenta su una ampia classe di spettatori!

FERRI. Si potrà perseguire, successivamente, come apologia o istigazione di reato.

MANZINI. Quindi lei stesso, onorevole Ferri, ammette che ci possano essere delle situazioni di convenienza e di bene pubblico, che non è possibile che il legislatore non abbia pensato di tutelare preventivamente.

Secondo me, oltre l'interpretazione strettamente giuridica della Costituzione, c'è anche un'interpretazione morale. Vorrei che i colleghi riconoscessero anche questo aspetto alla nostra Carta Costituzionale, di bene pubblico, che non può esaurirsi nello stretto senso giuridico di una parola o di una frase. In tutti

i paesi del mondo la produzione artistica e filmistica è sottoposta a revisione proprio a questo scopo. Nella stessa legge sulla stampa, fatta alla Costituente, è ammesso il sequestro preventivo da parte dell'ordine giudiziario, riferito a casi che vanno oltre il buon costume; per esempio, l'eccitazione alla rivolta può essere prevenuta, non punita successivamente.

SCHIAVETTI. Ma questo è il sequestro che viene concesso dall'autorità giudiziaria nell'ipotesi di un reato!

MANZINI. Secondo me è inconcepibile, ai fini della sana interpretazione della Costituzione, che non si senta la necessità di colpire preventivamente il mal costume, anche se non supera i limiti penali.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per tranquillizzare gli oppositori, ricordo che l'articolo 6 del disegno di legge stabilisce che il provvedimento, che nega il nulla-osta, va motivato. Inoltre, ci sono tanti altri controlli: quello del Parlamento, quello dell'opinione pubblica! Non dimentichiamo che siamo in un paese libero!

FERRI. Se voi siete così sicuri della nostra interpretazione del concetto costituzionalistico della locuzione « buon costume », perché volete fare questa specificazione nella legge? Accettate l'emendamento Jacometti!

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ma poi si arriva alla interpretazione del pretore di Voghera!

È interesse vostro specificare che cosa si intende per buon costume, perché in questo modo si viene a porre un limite al potere esecutivo. Se il potere esecutivo avesse la facoltà di apprezzamento su ciò che è compreso nel buon costume, anche la politica, che voi volete escludere dai poteri di controllo, ci potrebbe rientrare...

FERRI. Ma se col vostro emendamento c'entra tutto!...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. È tutto controllabile, perché il provvedimento è motivato!...

SCHIAVETTI. Onorevole Presidente, al punto cui è giunta la discussione penso di dover formulare la seguente richiesta: vorrei conoscere il punto di vista del Governo, e, nel caso particolare, dell'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, nel modo più completo possibile, prima di prendere una decisione. Quindi, nella prossima seduta, se non è possibile oggi, mi fa-

rebbe piacere sentire un'estesa dissertazione da parte dell'onorevole Resta, prima ancora di rinviare il disegno di legge per la discussione in aula. È questione di una mezz'ora, penso, dopo di che prenderemo una definitiva deliberazione. In sostanza, chiedo di sentire il Governo prima di prendere una decisione definitiva.

PRESIDENTE. Questa dissertazione da parte dell'onorevole Sottosegretario di Stato — di cui peraltro già prevedo il contesto — potrebbe influire sulla decisione della sinistra circa il rinvio o meno in aula? Questo è necessario saperlo subito. In caso contrario, infatti, non si vedrebbe lo scopo o la necessità di sentire il Governo, come ora viene richiesto dall'onorevole Schiavetti.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Faccio rilevare che l'onorevole Gianquinto ha posto un dilemma molto preciso — se l'emendamento Dominedò dovesse passare, dai gruppi di sinistra si chiederebbe, senza meno, il rinvio in aula del provvedimento. A mia volta confermo che se passa, invece, l'emendamento Jacometti si andrà sicuramente in aula.

GIANQUINTO. Io direi che nella prossima seduta della Commissione converrà senz'altro, sentire le opinioni dell'onorevole Relatore e dell'onorevole Sottosegretario di Stato. Sarebbe bene, poi, passare all'esame degli altri articoli in quanto, se dobbiamo andare in aula, sarà opportuno farlo avendo già delle idee chiare sui punti di dissenso e di consenso.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo ritengo perfettamente inutile. Onorevole Gianquinto, lei sa bene che in aula tutto questo lavoro svolto in Commissione non ha alcun valore agli effetti della discussione della legge in esame. Pertanto, tutto quello che può essere stato concordato qui non ha valore. Penso, quindi, che restando ferme le parti sulle rispettive posizioni, convenga andare subito in aula!

SCHIAVETTI. Mi permetto di insistere sulla mia richiesta. Dovremmo infatti, secondo me, sentire prima un'esposizione organica dell'onorevole rappresentante del potere esecutivo.

LUCIFREDI. Sarebbe, nel caso, pura accademia. D'altra parte è lo stesso Governo, ora, a chiedere il rinvio in aula.

FERRI. Vediamo quale dei due emendamenti potrebbe passare.

GIANQUINTO. Sentiamo quanto può dirci il Governo sulla questione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo sentirete in aula!

PRESIDENTE. Vorrei sapere se le sinistre abbiano ancora qualche possibilità per deflettere, eventualmente, da questa presa di posizione; altrimenti sarebbe del tutto inutile.

SCHIAVETTI. Certo, non si tratta comunque di raggiungere una soluzione completa, massiccia, né da una parte né dall'altra. Si tratta di sentire e giudicare per prendere una decisione. Ad esempio, l'onorevole Resta ha portato qui, poc'anzi, un esempio che si presta a spiegazioni e a qualche considerazione. Mi ha fornito materia di meditazione con la questione dei funerali di Predappio.

CORBI. Credo di poter formulare un'ultima proposta sottoponendola alla attenzione, soprattutto, dell'onorevole Resta, perché venga, eventualmente presa da lui in considerazione. Mi pare che tutta la questione verta su questo punto: siamo divisi sulla interpretazione da dare alle parole « buon costume ». Noi la intendiamo in un senso preciso, restrittivo, altri la intendono, invece, in senso molto più ampio. Noi tutti, però, diciamo che siamo fermi alla Costituzione, quando usiamo questa terminologia. Anzi, l'onorevole Dominedò ha detto: possiamo addirittura fare a meno di riportare questo termine perché è già comprensibile di tutti gli altri concetti, che egli poi specifica. Allora, noi potremmo far sì che nel testo governativo risulti ferma la dizione « buon costume ». Ciò verrebbe a significare che, quando la commissione, che deve rilasciare il nulla-osta, si dovesse trovare di fronte a uno di questi casi: ordine pubblico, vilipendio alla religione, sarà la stessa commissione a chiedere, e lo dovrà chiedere, il parere della Magistratura, la quale, a sua volta, interpreterà il significato esatto del dettame costituzionale.

Prevedo, anch'io, che questo sistema comporta un inconveniente, cioè il tempo necessario per tutto il procedimento; ma, siccome è previsto nel disegno di legge un termine di 30 giorni mi pare, potremmo ridurlo a venti giorni od anche lasciarlo a trenta, e fissare un altro termine per la Magistratura. Anzi, possiamo introdurre nella legge stessa una speciale procedura per quanto concerne questo aspetto.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io non ritengo opportuno, prima di tutto, questa specie di contaminazione tra il potere esecutivo e quello giudiziario: sarebbe un caso unico nella legislazione italiana. In secondo luogo,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

c'è sempre un magistrato, nel novero dei componenti le commissioni di revisione di primo grado. Anche oggi abbiamo la sua presenza...

SCHIAVETTI. Ma si tratta di uno e quindi è sempre in minoranza...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'esperienza insegna che il più remissivo è sempre il funzionario della Presidenza del Consiglio, perché è da lui che vanno continuamente i produttori, i registi, gli interessati, a raccomandarsi: toglie il divieto del « vietato ai minori di anni sedici », ecc. E, quindi, in definitiva è lui che influisce sugli altri.

Ma, il frutto della mia esperienza personale — e questo lo dirò anche nel discorso che vi farò — per rispondere all'onorevole Corbi, mi fa sembrare inammissibile che si debba inserire un parere, vincolante della Magistratura. Ché, se la Magistratura in sede di esame dicesse, ad esempio, che non vi è vilipendio e, poi, a seguito di una denuncia alla Procura della Repubblica venisse, invece, accertato il reato, immaginate quale pasticcio ne deriverebbe!

Quindi è la responsabilità del potere esecutivo quella che deve esprimere il parere. Badate, onorevoli colleghi, è la stessa Costituzione che lo afferma, in quanto alla autorità giudiziaria è affidata solo l'azione repressiva. Quindi, quanto ventilato sarebbe, invero, un connubio inammissibile.

GIANQUINTO. Comunque, anche in aula, eventualmente, il Governo dovrebbe pur sempre tenerci questo discorso!

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. D'accordo allora. Io aderisco alla richiesta formulata dall'onorevole Schiavetti e vorrà dire che, nella prossima seduta della Commissione, pregherò l'onorevole Gaspari, quale relatore, di riferire e, poi, parlerò io stesso.

PRESIDENTE. Essendo intervenuto un accordo, almeno per quanto riguarda il proseguimento della discussione sul disegno di legge in questa sede, se non vi sono osservazioni o obiezioni il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Disciplina della posizione di comando del personale dipendente dagli Uffici già operanti nel settore alimentare in servizio presso le Amministrazioni dello Stato » (2896):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Estensione alle Associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218 » (2514):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

NAPOLITANO FRANCESCO: « Conferimento dei posti di commesso di dogana » (2917):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	41
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corbi, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, De Vita, Di Paolantonio, Dominèdò, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudò, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI